

Corso di formazione per operatori di canili
lunedì, 28 ottobre 2013



**La regolamentazione nella gestione
dei canili di prima accoglienza e dei canili rifugio**

- t.p.a.l.l. dr. arch. nino garofalo -



Presidio Multizonale di
Profilassi e Polizia
Veterinaria

Alessandria

IL RANDAGISMO: FATTORI PREDISPONENTI

Modifica del rapporto uomo- animale:

animale fonte di lavoro  animale da affezione



aumento della consistenza numerica degli animali d'affezione
con nuovi problemi ed esigenze



RANDAGISMO:
(fenomeno rappresentato dalla presenza di animali vaganti
senza custodia e/o senza proprietà)

FONTI POTENZIALI DI ORIGINE DEL RANDAGISMO

Soggetti abbandonati durante il periodo estivo,
ferie o fine settimana

Soggetti fuggiti da luogo di detenzione senza elementi di
identificazione del detentore

Soggetti perduti o abbandonati dai cacciatori (?????)

Moltiplicazione continua nei **piccoli centri rurali**
della popolazione canina vagante




FATTORI CHE FAVORISCONO IL RANDAGISMO E L'INSELVATICHIMENTO CANINO

Reperimento cibo e fonti alimentari

Discariche non gestite

Educazione sanitaria e civica
carente






**casi di rabbia in Europa
nel cane**

dal 2010 al 2013



**casi di rabbia in Europa
nell'uomo**

dal 2010 al 2013



**casi di rabbia in
ROMANIA
dal 2010 al 2013**

FORZE ATTIVE COINVOLTE NELLA LOTTA AL RANDAGISMO

Comuni

Servizi veterinari

Veterinari liberi professionisti

Associazioni di protezione degli animali



STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

Combattere il randagismo è **compito di tutti** ed è **indicatore di civiltà** degli abitanti di un Paese per perseguire gli obiettivi di:

tutela dell'ambiente



tutela della salute pubblica



tutela della salute e del benessere animale



STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

La prevenzione
dell'abbandono e del randagismo
si realizza attraverso:

Estensione dell'attività di vigilanza
e repressione delle violazioni

Incremento dell'informazione
e dell'educazione sanitaria




RISULTATI EVIDENTI



	Ambulatori privati + Veterinari ASL	Veterinari ASL
1° quadrimestre 2008	861	462
1° quadrimestre 2009	1057	690

L'**ANAGRAFE CANINA** è la **registrazione** della popolazione canina identificata presente sul territorio ed è collegata ai dati del proprietario. Serve a garantire la veloce **restituzione dei cani smarriti** ai legittimi proprietari, a conoscere la **consistenza** e la **distribuzione** della popolazione canina.



Per l'**ISCRIZIONE** il proprietario, munito di documento di identità e codice fiscale, deve rivolgersi al **Servizio veterinario della ASL di competenza** oppure ad un **libero professionista**. Il cane viene identificato con un **MICROCHIP**, applicato per via sottocutanea, sul lato



sinistro del collo, in modo rapido, innocuo ed indolore. Il **microchip** è contenuto in una **capsula di pochi millimetri** e contiene un **numero di identificazione** univoco che viene rilevato da uno strumento detto **lettore**. Se il cane è provvisto di **tatuaggio**, leggibile è considerato già correttamente identificato; diversamente bisogna provvedere all'applicazione del microchip.



L'iscrizione all'**ANAGRAFE CANINA** è un **obbligo di legge** (L.R. 19.7.2004, n° 18) Il proprietario o il detentore, il commerciante e l'allevatore devono provvedere, **entro 60 gg** dalla **nascita di cucciolate**, alla **identificazione con microchip**, ai fini della registrazione nella banca dati della ASL.

Per le **variazioni di proprietà** entrambi gli interessati devono darne comunicazione alla propria ASL **entro 15 gg**. Allo stesso modo i **cambi di residenza** o l'eventuale **decesso del cane** devono essere segnalati **entro 15 gg**. al **Servizio Veterinario** della ASL competente.

In caso di **smarrimento del cane** bisogna denunciarne, **entro 3 gg.**, la scomparsa presso il **Comando di Polizia Municipale** del comune ove è detenuto l'animale.

Applicazione della L.R. 26.7.1993 n. 34

- Tutela e controllo degli animali da affezione -

Chiunque detiene un animale da affezione, o accetta a qualsiasi titolo di occuparsene, è responsabile della sua salute e benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure ed attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

Detenzione all'aperto: ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato per la protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

Detenzione in spazi limitati: locale di almeno 8 mq per capo adulto, con apertura verso l'esterno, per una sufficiente illuminazione e ventilazione.

Detenzione alla catena: da evitarsi; in caso contrario assicurare all'animale la possibilità di movimenti liberi, con catena mobile agganciata, mediante un anello, ad una fune di scorimento di almeno 5 mt.

Ulteriori condizioni:

1. mantenimento in buone condizioni igieniche dello spazio occupato dagli animali;
2. acqua da bere pulita, sempre a disposizione
3. nutrimento fornito quotidianamente, in quantità e qualità adeguate alla specie, età e condizioni fisiologiche
3. garanzia delle cure sanitarie necessarie
4. misure adeguate atte a prevenire la fuga.
5. la detenzione o l'occupazione di una animale da affezione comporta responsabilità sulla sua riproduzione, nonché custodia, salute e benessere della prole.

L'inosservanza delle norme elencate comporta una sanzione amministrativa pari a € 77,00, salvo eventuali ipotesi di responsabilità penale.

Gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio Veterinario della ASL fino al ripristino delle condizioni richieste. I costi sono a carico del detentore dell'animale.

Applicazione della L.R. 19.7.2004, n. 18

- Identificazione dei cani -

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip. I dati di cui sopra sono raccolti in un scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane. Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

► dal Servizio Veterinario delle AASSLL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;

► da medici veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro corresponsione di relativa parcella.

Obblighi del detentore:

Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane, è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione ed identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Cani con tatuaggio illeggibile:

I proprietari di cani, identificati con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

Proprietari di cucciolate:

I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 gg dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati delle AASSLL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00, a € 232,00.

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani:

Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà dei cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

Smarimento del cane:

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche tramite l'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla Polizia Municipale del comune ove è detenuto l'animale.

Cessione definitiva o morte del cane:

I proprietari di cani, anche tramite l'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario della ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 gg. la cessione definitiva o la morte dell'animale stesso, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.






D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 84

Spetta ai comuni il
servizio di cattura e
l'esercizio / gestione
del canile


Breve excursus storico



D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 85




I cani catturati, se non riscattati dal
proprietario, dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria



Breve excursus storico






D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 85




I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

soppressi



Breve excursus storico





D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 85

I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

Breve excursus storico

Istituti di Ricerca




D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 87

Profilassi della rabbia:
cani morsicati

Breve excursus storico



10 gg. osserv. san.



L.14/8/1991, n.281
Legge Quadro in materia
di animali di affezione e
prevenzione del
randagismo

Il Comune ha l'obbligo di:
risanare i canili comunali
costruire i canili rifugio

E' vietata la soppressione degli animali,
tranne che per casi particolari

Concetto innovativo di lotta al randagismo
Tutela del benessere animale
Controllo demografico della popolazione
Educazione sanitaria e zoo-antropologica

Breve excursus storico



**Attualmente...
trascorsi 10 gg di
osservazione...
i cani che non vengono
riscattati dal
rispettivo proprietario
vengono affidati a:**

Enti protezionisti

Associazioni animaliste


Collocati in canili rifugio

privati che ne facciano richiesta

Breve excursus storico



E comunque...



La cessione definitiva avviene
dopo 60 giorni dall'ingresso
dell'animale nella struttura !!!



Breve excursus storico



**La Legge Regionale n. 34/93
ed il
Regolamento di Attuazione
D.P.G.R. 4359/93**

Legge Regionale 26-07-1993, n. 34
Tutela e controllo degli animali da affezione

D.P.G.R. 11.11.1993 n. 4359.
*Promulgazione del Regolamento recante criteri
per l'attuazione della Legge Regionale "Tutela e
controllo degli animali d'affezione"*



...si pongono in evidenza aspetti relativi a...


- ...La detenzione degli animali...
- ...L'Istituzione dei servizi di cattura e di custodia
- ...La gestione sanitaria dei servizi pubblici
- ...La concessione delle autorizzazioni sanitarie per impianti pubblici e privati
- ...La gestione delle risorse per i canili (e gattili) rifugio
- ...Il riconoscimento delle ass.ni protezionistiche
- ...I corsi di formazione ed educazione sanitaria

1. I cani detenuti all'**aperto** devono disporre di un ricovero, **coibentato** ed **impermeabilizzato**, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche **sfavorevoli**.



2. La detenzione dei cani alla **catena** deve **essere evitata**. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente **assicurata la possibilità di movimento libero** e che la catena sia **mobile**, con anello agganciato ad una **fune di scorrimento** di almeno **5 metri** di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in **spazi delimitati**, è necessario uno spazio di almeno **8 metri mq** per capo adulto, fatte salve **esigenze particolare di razza**: i locali di ricovero devono essere **aperti sull'esterno**, per consentire sufficiente **illuminazione e ventilazione**.



4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in **buone condizioni igieniche**.



5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione **acqua da bere**.



6. Il **nutrimento**, fornito quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, **adeguato alla specie**, all'**età** ed alle **condizioni fisiologiche** dell'animale.



LE CINQUE LIBERTA'

Già nel 1965, il Brambell Report elencava le 5 libertà necessarie per il benessere degli animali.

- ➔ Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione.
- ➔ Libertà di avere un ambiente di vita adeguato.
 - ➔ Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie.
 - ➔ Libertà di manifestare comportamenti normali a seconda della specie.
- ➔ Libertà dalla paura.



CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI BENESSERE (da Broom & Johnson, 1993)

Il benessere è una **caratteristica dell'animale**, e non qualcosa che gli viene fornito dall'esterno.

Il benessere può variare da **ottimo** a **pessimo**.

Il benessere **si può misurare in modo scientifico**.

Tale misurazione si deve basare sulla **conoscenza della biologia** della specie,
e, in particolare, dei metodi usati dagli animali per tentare di **adattarsi all'ambiente** e sulle **indicazioni** che tali tentativi hanno o non hanno successo

Dolore e **sofferenza** sono aspetti importanti del benessere.

criteri

e

requisiti

i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad Autorizzazione Sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale



i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

nota Reg.Piem.13103 del 9 aprile 2008

...in casi di detenzione personale di cani **numericamente superiore** alle indicazioni di legge, purchè compatibili al rispetto delle norme in materia di benessere animale....il servizio Veterinario della ASL può ritenere opportuno derogare al dispositivo di legge, a seguito di motivata valutazione



Il canile di prima accoglienza



È un presidio igienico sanitario per la

***SORVEGLIANZA SANITARIA**

***LOTTA AL RANDAGISMO**

***PROFILASSI DELLE MALATTIE A
CARATTERE EPIZOOTICO E ZONOSICO**

Il canile di prima accoglienza

Svolgendo soprattutto un ruolo sanitario, dovrebbe essere pubblico e collocato in ambiti territoriali non lontani dai Comuni consorziati: *(nota regionale 10687 del 12/08/2005: i canili devono essere collocati nell'ambito del comune avente compiti di cattura)*



PARCO CANILE

Il canile di prima accoglienza

compiti/requisiti



identificazione dell'animale

trattamenti immunizzanti ed antiparassitari di legge (echinococosi ed altre malattie trasmissibili – art. 2, L.281/1991

dimensioni ridotte;

sotto controllo del Servizio Veterinario della Vet. dell'A.S.L.

i box devono essere individuali, facilmente lavabili e disinfettabili, di dimensioni adeguate

Il canile di prima accoglienza

gestione



- *di natura amministrativa
- *sanitaria (a cura di veterinari pubblici e liberi professionisti)
- *servizio cattura e custodia, a cura di:
 - comune,
 - cooperativa sociale,
 - enti protezionisti,
 - ditta privata convenzionata

Il canile rifugio

Ha importanti
compiti



- e' un presidio igienico-sanitario;
- promuove iniziative finalizzate alle adozioni;
- promuove attivita' di didattica sanitaria;
- favorisce il benessere animale e l'eto-ecologia.

i cani dovrebbero soggiornarvi
possibilmente per un periodo di
tempo limitato

Il canile rifugio

E' una struttura dedita a funzioni precise e professionalmente molto rilevanti: il fine è la permanenza temporanea degli ospiti



Punti qualificanti:

- 1) dimensioni limitate;
- 2) strutturato come parco canile;
- 3) zona affido con cani pronti ad essere assegnati a proprietari ideali;
- 4) collaborazione con un veterinario comportamentalista ed altro personale specializzato.
- 5) spazi di interscambio con la cittadinanza (aule didattiche, attività e terapie assistite; spazi di relazione per la socializzazione)

Il canile rifugio

requisiti



Gli stessi richiesti per il canile di prima accoglienza (*i box possono non essere individuali*)

La legge 34/93 indica i parametri minimi per la detenzione, al fine di salvaguardare il benessere animale

La legge prevede inoltre che il reparto di isolamento possa ospitare fino al 10% dei soggetti ospitati

Il canile rifugio

in esso vengono ricoverati cani:

- provenienti da un canile sanitario
- presi in custodia dall'Autorita' Giudiziaria
- quelli il cui proprietario e' impossibilitato ad accudirli

N.B..

- tutti i cani devono essere registrati e identificati
- e' vietato introdurre cani ceduti definitivamente dai proprietari
- l'eventuale custodia temporanea e' a pagamento



COMPITI DEL PERSONALE OPERANTE NEI CANILI

- **assicurare agli animali, per tutti i giorni dell'anno, costante disponibilità di acqua pulita**
- **somministrare, almeno una volta al giorno, alimento adeguato, in qualità e quantità, alle esigenze di ogni singolo capo**
- **pulire accuratamente ciotole e recipienti**
- **eseguire regolari interventi di pulizia di tutti i locali, nonché di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'interno della struttura**

- **prestare attenzione alle esigenze degli animali, ai loro comportamenti, ad eventuali anomalie o segni di malessere che vanno prontamente segnalati al sanitario;**
- **collaborare con il medico veterinario che si occupa dell'assistenza;**
- **tenere aggiornato apposito registro di carico-scarico degli animali ricoverati, cartaceo/informatico;**
- **osservare norme di prevenzione ed igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi.**

PREVENZIONE RANDAGISMO

Compiti delle Amministrazioni Locali

PREVENZIONE RANDAGISMO COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI


- **Presenza di un archivio relativo all'anagrafe canina**
- **Individuazione di un responsabile per l'aggiornamento e le successive comunicazione alla ASL**
- **Predisposizione di strutture per l'identificazione e la programmazione delle sedute, da effettuarsi periodicamente a seconda del numero dei cani iscritti**
- **Controllo dell'avvenuta identificazione su un campione di cani appartenenti a privati**

PREVENZIONE RANDAGISMO COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

- **Presenza di personale in grado di elevare sanzioni amministrative pecuniarie**
- **presenza ed organizzazione del servizio di cattura e delle strutture per l'osservazione sanitaria**
- **programmi per la definitiva collocazione dei cani:**
 - ***incentivi all'affidamento***
 - ***collaborazione con enti protezionistici***
 - ***collaborazione con ditte private***
 - ***dotazione di un proprio canile rifugio***

E' NECESSARIO AGIRE SU PIU' FATTORI

AMBIENTE SOCIALE



- °cittadinanza,
- °circoscrizione
- °scuole
- °ass.volontariato,
- °promozione adozioni
- °organizzazione convegni
- °divulgazione informazioni

AMBIENTE CANILE



- °gest. att. ufficio e parco
- °gestione cani
- °etologia dei gruppi, delle cucciolate, diagnosi e correzione di problemi comportamentali
- °informaz. delle caratteristiche etologiche ed esigenze alimentari
- °controlli clinici periodici e eventuali trattam. preventivi e terapeutici
- °vigilanza igienico-sanitaria
- °controllo benessere

Se tutte le parti interessate:

- il privato cittadino;
- l'Amministrazione Comunale;
- la ditta privata;
- l'ente protezionistico;
- il veterinario l.p.;
- l'allevatore di cani

operassero in modo responsabile
non avrebbero
motivo di esistere i canili rifugio.





*“BENESSERE” è uno stato di completa salute fisica e mentale, in cui
l’animale è in armonia con il suo ambiente.
(Hughes, 1976).*





grazie per l'attenzione